

STUDIO

**CAMPI BOZZO IVALDI**

Dottori Commercialisti Associati

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova  
Tel. e Fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987  
e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

DOTT. GIUSEPPE IVALDI

DOTT. PAOLO BOZZO

DOTT. MICHELE MOGGIA

DOTT. GIOVANNI BOZZO

**DISPOSIZIONI PER I PROFESSIONISTI**

Decreto Legge 112 del 25.6.2008 su GU 25.6.2008

Entrata in vigore: art. 85 - 25.6.2008

ARTICOLO 32 DEL D.L. 112/2008 Comma 3.

*Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.*

In pratica dal 25.6.2008 i professionisti:

**Non hanno obbligo di tenere uno o più conti correnti bancari nei quali far affluire obbligatoriamente le somme riscosse;** avevamo in passato suggerito di versare interamente le parcelle incassate sul conto bancario e poi di prelevare dallo stesso conto le somme necessarie al pagamento di spese; abrogando la disposizione in oggetto il professionista potrà far confluire nuovamente il denaro relativo alle parcelle riscosse (specie quelle in contanti) nella cassa e prelevare dalla cassa i contanti necessari al pagamento di spese.

Il pagamento di parcelle può avvenire in contanti per qualsiasi somma, chiaramente nel rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs. 231/2007 (come modificate dal D.L. 112/2008), e cioè:

per parcelle di importo sino a 12.499,99 euro le somme possono essere incassate in contanti;

per parcelle di importo pari o superiore ai 12.500 euro vige l'obbligo di incasso tramite assegno bancario non trasferibile o altra forma di pagamento (bonifico etc.) esclusi i contanti.

NORMATIVA - COMMI 12 e 12 bis dell'articolo 35 del D.L. 4.7.2006 n. 223

12. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.

I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.»

12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma (così come modificato dalla Legge 296/2006).

STUDIO

**CAMPI BOZZO IVALDI**

Dottori Commercialisti Associati

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova  
Tel. e Fax 010.586.307 - 010.562.505 - 010.562.987  
e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

DOTT. GIUSEPPE IVALDI

DOTT. PAOLO BOZZO

DOTT. MICHELE MOGGIA

DOTT. GIOVANNI BOZZO

**LIMITI PER L'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE**

Decreto Legge 112 del 25.6.2008 su GU 25.6.2008

Entrata in vigore: art. 85 - 25.6.2008

**LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTE - dal 25.6.2008 - torna il limite di 12.499,99**

**euro**

L'art. 49 del Dlgs. 231/2007 modificato dal D.L. 112/2008 fissa il limite per pagamenti in contanti (o titoli e libretti al portatore) sino a 12.499,99 euro (precedente limite di 12.500 €. istituito dall'art. 1 D.L. 3.5.1991 n. 143 - limite in vigore dal 29 aprile 2008 al 24.6.2008 euro 4.999,99).

Come si è avuto modo di dire più volte, il limite va inteso con riferimento all'operazione complessiva, a nulla influendo che il pagamento avvenga in modo frazionato.

**ASSEGNI BANCARI O POSTALI - dal 25.6.2008 - torna il limite di 12.499,99 euro**

- I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati da Banche e Poste con l'indicazione prestampata "NON TRASFERIBILE"; il cliente può richiedere per iscritto il rilascio di moduli senza tale clausola (art. 49 c. 4).
- Gli assegni di importo **pari o superiori** ai 12.500 €. devono essere emessi apponendo la clausola "NON TRASFERIBILE".
- Gli assegni circolari vengono emessi con la clausola di non trasferibilità; per quelli **inferiori** ai 12.500 €. il cliente può richiedere per iscritto che vengano emessi in forma libera.

**TASSA SUGLI ASSEGNI "LIBERI" - resta la tassa di 1,50 €.**

Per ogni assegno bancario o circolare (inferiore ai 12.500 €.) e non contenente la dicitura "NON TRASFERIBILE" è dovuta l'imposta di bollo pari ad €. 1,50 (art. 49 c. 10).

**CODICE FISCALE SUGLI ASSEGNI "LIBERI" - DISPOSIZIONE ABOLITA**

Non è più da apporre su ciascuna girata dell'assegno "libero" (inferiore ai 12.500 €.) il codice fiscale del girante (abolizione del comma 10 dell'art. 49).

**LIBRETTI AL PORTATORE - si torna ai limiti dei 12.500 euro**

I libretti di deposito con saldo pari o superiore ai 12.500 €. devono essere estinti, oppure il saldo deve essere ridotto al di sotto di tale somma entro il 30 giugno 2009.